

V. Saverio e Le fette
Napoli, 26/01/2021

PROT. 206-I del
26/01/2021

Procedimento n. 2 \2020 RG – (legge n. 3/2012 crisi da sovraindebitamento – Proposta di accordo)
Proponente: Francesco Saverio Annunziata
Gestori dell'OCC: dott.ssa Erika Capobianco e dott. Leonida Faletto



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Settima Sezione civile - Fallimentare

Il Giudice designato, dott. Virgilio Dante Bernardi,

letto la proposta di accordo e la relazione particolareggiata degli incaricati dell'OCC, dottori Capobianco e Faletto, anche come integrata il 20.10.2020:

-atteso che il ricorrente ha depositato i chiarimenti richiesti dal giudice con l'ordinanza integrativa ex art. 9, comma 3-ter, della legge n. 3/2012, apportando anche modifiche alla proposta (cui si è altresì affiancata la relazione particolareggiata dell'incaricato dell'OCC);

-rilevato che il piano è stato depositato da soggetto non assoggettato né assoggettabile alle procedure concorsuali;

-rilevato che non risulta dagli atti che lo stesso abbia fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

-letti gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge n. 3/2012;

FISSA

dinanzi a sé l'udienza del **28 gennaio 2021 alle ore 10,00** ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge citata ai fini della verifica del raggiungimento dell'accordo ovvero dei consensi (almeno il 60%) prestati dai creditori (mediante relazione redatta dalla stessa OCC);

invita i creditori, il debitore ricorrente nonché gli incaricati dell'OCC a comparire:

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 3/2012: "I creditori dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi OCC, la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, **almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata** ai sensi dell'articolo 10, comma 1";

AVVERTE

che, ai sensi del medesimo art. 11, comma 1, della legge n. 3/2012, **in mancanza di espressa dichiarazione ovvero voto contrario, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta di accordo nei termini in cui è stata loro comunicata** e che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, **"Ai fini**



dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentati almeno il sessanta per cento dei crediti":

AVVERTE

Con riguardo alla dichiarazione di voto , che *"I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta", sicché, ove nella proposta sia prevista la falcidia anche dei crediti muniti di prelazione, detti creditori possono esprimere la dichiarazione di voto fino a 10 giorni prima dell'udienza sopra fissata:*

DISPONE

altresi che per il giorno d'udienza dianzi fissata i Gestori dell'OCC facciano pervenire al giudice precedente una prima relazione contenente le manifestazioni di consenso o dissenso espresse dai creditori con indicazione nominativa degli stessi (la quale, ove sia stato raggiunto il consenso del 60% dei votanti, sarà trasmessa agli stessi creditori perché svolgano eventuali contestazioni entro i successivi 10 giorni, come disposto dall'art. 12, c. 1, legge citata);

DISPONE

che l'incaricato dell'OCC notifichi copia della proposta e della relazione dell'OCC, come modificate, e il presente decreto a tutti i creditori presso la residenza ovvero la sede legale, almeno trenta giorni prima dell'udienza dianzi fissata:

DISPONE

Che la proposta, il piano e l'attestazione siano pubblicate, a cura dell'OCC, sul sito ad hoc predisposto da questo Tribunale (art. 10, co. 2, lett. a, legge citata) ;

che il presente decreto sia trascritto sul bene immobile indicato nel piano, a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti (art. 10, co. 2, lett. b, legge citata);

che siano sospese sino al decreto definitivo le azioni esecutive e cautelari e che non possano fino allo stesso termine essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (art. 10, co. 2, lett. b, legge citata);

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente presso il suo difensore e ai dottori Erika Capobianco Leonida Faletto (professionista incaricati dell'OCC);

Napoli, il 20/12/2020

Il Giudice designato
dott. Virgilio Dante Bernardi





**Proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento
ai sensi dell'art. 7, primo comma, Leggen. 3/2012**

DEBITORE: dott. Francesco Saverio Annunziata

Premessa

Con istanza depositata in data 22/05/2019 il sig. Francesco Saverio Annunziata ha presentato istanza presso la segreteria dell'OCC MEDI' presso l'ODCEC di Napoli per la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15 c. 9 - legge n. 3/2012 per una procedura di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (doc.1).

L'Organismo, in data 14/06/2019, ha nominato gestore della procedura di sovraindebitamento la sottoscritta dott.ssa Erika Capobianco, nata a Napoli il 27/07/1983 con studio in Napoli, via Ottavio Caiazzo n. 9, PEC erika.capobianco@odcecnapoli.it e il dott. Leonida Faletto, nato a Napoli il 30/12/1972 con studio in Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, PEC leonida.faletto@odcecnapoli.it (doc.2).

1. Il caso.

Il sig. Francesco Saverio Annunziata [redacted] ed ivi residente alla [redacted] e si trova in una situazione di sovraindebitamento avendo a suo carico una debitoria il cui importo totale, di oltre 1,5 milioni di euro composta da euro 951.811,62 per debiti verso Banca di Credito Popolare ed euro 633.960,80 verso diversi enti (agenzia entrate, regione, comune, cassa di previdenza) in gran parte affidati ad Agenzia Riscossione (come meglio descritto nel prosieguo), è maggiore del valore dei beni posseduti (50% di un immobile sito in [redacted] alla via [redacted] e 50% dell'immobile sito in [redacted] intestato alla moglie ma acquistato in comunione di beni, come da stima di seguito esposta) e dei suoi redditi (redditi da lavoro autonomo e redditi da lavoro subordinato) e redditi disponibili (36.000,00 euro annui netti, pensione).

Con il reddito a disposizione del debitore non è possibile fronteggiare alle richieste pervenute con atto di precetto e pignoramento a favore della Banca di Credito Popolare.

In data 13/1/2020 gli è stato notificato il pignoramento del bene immobile da lui detenuto (sito in Napoli) e in data 12/12/2019 gli è stato notificato l'atto di precetto dell'immobile posto a garanzia dei suddetti mutui (sito in Roccaraso). Onde evitare il noto deprezzamento dei beni venduti nel processo esecutivo, il debitore avanza la presente proposta di accordo per vendere i beni tramite procedura competitiva e dare maggiore soddisfazione ai creditori, in termini di importi incassati e di tempi di realizzo.

La proposta è naturalmente sottoposta al vaglio dei creditori, come prescritto dall'art. 11 L. 3/2012.

2. La natura della debitoria.

La debitoria è così composta:

1. mutuo fondiario con Banca di Credito Popolare (contratto n.118/936/858 del 2/2/2012) di cui atto di pignoramento (doc.3) per euro 699.863,68 nei confronti dei coniugi Francesco Saverio Annunziata e [redacted] (mutuatari) e dei loro fidejussori. Il pignoramento ha riguardato l'immobile sito in Napoli alla via [redacted], individuato catastalmente dalla Sez. SGU Foglio 2 p.la 60 sub 25 piano 5 int. 7 sc. A cat. A/2 cl. 6 vani 9, detenuto per il 50% dal sig. Annunziata e per il 50% dalla sig.ra [redacted]. A garanzia del pagamento del mutuo contratto fu iscritta ipoteca sul bene in data 3/2/2012 ai nn. 2880/356 per euro 1.130.000,00 e fu prestata anche fidejussione dai [redacted] fino a concorrenza della cifra di euro 1.130.000,00. La somma di cui all'atto di pignoramento è composta da: euro 97.762,53 per rate insolute, euro 595.014,52 per debito residuo, euro 5.718,48 per interessi, euro 1.368,15 per rateo interessi; alla somma vanno ad aggiungersi le competenze di precetto di euro 1.024,30 (somma comprensiva di oneri di legge).
2. due mutui fondiari con Banca di Credito Popolare (contratto n. 118/600/1010578 del 24/7/2014 e contratto n. 118/600/1017512 del 7/7/2016), di cui unico atto di precetto (doc.4) per euro 251.947,94 nei confronti dei coniugi Francesco Saverio Annunziata e [redacted] (mutuatari). Il pignoramento ha riguardato l'immobile sito in Roccaraso, [redacted] individuato catastalmente dalla Foglio 7 p.la 1678 sub 24 piano cat. A/3 cl. 3 vani 5, detenuto per il 100% dalla [redacted] (ma acquistato in comunione dei beni con il debitore). A garanzia del pagamento del mutuo contratto furono iscritte ipoteche sul bene in data 25/7/2014 ai nn. 11669/910 per euro 320.000,00 e in data 8/7/2016 ai nn. ipoteca 11694/1270 per euro 120.000,00. Per entrambi i mutui è stata prestata fidejussione dai sigg.ri [redacted] fino a concorrenza della

cifra di euro 320.000,00. La somma di cui all'atto di precetto è di euro 251.947,94 composta dalla somma del due mutui per il contratto n. 118/600/1010578 euro 177.256,42 per capitale e interessi scaduti ed euro 7.481,19 per interessi di mora, e per il contratto n. 118/600/1017512 del 7/7/2016 euro 64.489,56 per capitale e interessi scaduti, euro 2.721,77 per interessi di mora; alla somma precettata vanno ad aggiungersi le competenze di precetto di euro 590,94 (somma comprensiva di oneri di legge).

3. debiti affidati all'Agenzia Riscossione per euro 633.960,80, di seguito distinti per ufficio, attribuendo all'Agenzia Riscossione le sole somme relative ai compensi di riscossione (doc.5). In conformità alla pronuncia del Tribunale di Bologna del 27/4/2018 secondo cui "L'Agenzia delle Entrate Riscossione - come dalla stessa riconosciuta con nota del riveste la qualifica di soggetto creditore solo per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre non è titolare dei restanti crediti per la cui riscossione agisce. La legittimazione a prestare il consenso alla proposta prevista dall'art. 11 Legge n. 3/2012 spetta dunque unicamente agli enti impositori, titolari del diritto di credito. Solo costoro possono contestare l'eventuale ammontare del credito indicato dal ricorrente ed acconsentire alla rinuncia o alla facoltà prevista nel piano" (doc.6), il voto sarà espresso direttamente dagli enti impositori, lasciando alla Agenzia Riscossione la legittimazione solo per i compensi per il recupero delle somme.

Creditore	Importi da rottamazione	Importi non rottamabili	Non a ruolo	totali
Comune di Napoli	10.125,31		1.494,00	11.619,31
CNPADC	135.892,08	11.662,23		147.554,31
Agenzia Entrate	368.502,93	34.658,96	2.117,00	405.278,89
Camera di Commercio Napoli	928,55	343,44		1.271,99
Regione Campania	711,11			711,11
INPS	19.224,05			19.224,05
Agenzia Riscossione	-45.584,32	2.716,82		48.301,14
Totale	580.968,35	49.381,45	3.611,00	633.960,80

Gli importi da rottamazione sono quelli per i quali il debitore ha fatto richiesta di accesso di definizione agevolata poi decaduta per il mancato pagamento della prima rata (doc.7); gli importi non rottamazione sono quelli che comunque non sarebbero rientrati nella procedura di definizione agevolata (doc.8); gli importi non a ruolo si riferiscono alle somme non versate da modelli UNICO/IVA/IRAP 2019 (verifica effettuata dal cassetto fiscale) e precisamente: per il Comune di Napoli si riferiscono a Tari (3 di 3 rate non versate per l'anno 2017, tari anno 2016 e tari anno 2018); dal modello UNICO 2019 emerge un debito irpef di euro 1.720, IVA 1.115 e un credito irap di euro 553).

Si precisa che i mutui contratti vadono debitori il sig. Annunziata e la [redacted] comunica parte mutuataria, dunque l'esdebitazione derivante dall'omologa del presente accordo e dall'adempimento dello stesso riguarderebbe solamente il sig. Annunziata, tuttavia sarà chiesto espressamente alla Banca di rinunciare al recupero del credito vantato nei confronti della [redacted].

Con la notifica della presente agli uffici, si chiede a questi ultimi di verificare l'esistenza di eventuali ulteriori passività che l'arrestatore non può conoscere al fine di quantificare correttamente il peso dei creditori che, attualmente, è rappresentato di seguito.

Creditore	Importo	incidenza
Banca Credito Popolare	951.811,62	60,02%
Comune di Napoli	11.619,31	0,73%
CNPADC	147.554,31	9,30%
Agenzia Entrate	405.278,89	25,56%
Camera di Commercio Napoli	1.271,99	0,08%
Regione Campania	711,11	0,04%
INPS	19.224,05	1,21%
Agenzia Riscossione	-48.301,14	3,05%
Totale	1.585.772,42	100,00%

3. Presupposti di ammissibilità.

I presupposti di ammissibilità sono contenuti negli artt. 7, 8 e 9 della Legge n. 3/2012.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, non vi sono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., mentre vi sono crediti muniti di ipoteca sugli immobili e dunque dotati di prelazione.

La legge prescrive che detti crediti ipotecari debbano essere soddisfatti in misura non inferiore al ricavato dei beni su cui insiste la prelazione.

Sono presenti, inoltre, crediti privilegiati (imposta sul valore aggiunto, imposta ipref, inps, cassa di previdenza etc.) e per questi crediti vale il medesimo riferimento all'alternativa liquidatoria sopra indicato; anche per l'imposta sul valore aggiunto e per le ritenute sui dipendenti che, ai sensi dell'art. 7, possono solamente essere soggetti a dilazione e non a falcidia, si ritiene di poter considerato il dettato normativo alla luce delle pronunce che consentono di falcidiare anche questi crediti¹.

Nel prosieguo si vedrà che l'alternativa liquidatoria è rappresentata dal valore dei beni del debitore e dei suoi redditi da pensione che non sono nemmeno sufficienti a onorare il pagamento del dovuto al creditore ipotecario Banca Credito Popolare e per questo si può affermare che l'alternativa liquidatoria attribuibile ai crediti privilegiati (e non privilegiati immobiliari) è rappresentata esclusivamente dal pignoramento di 1/5 della pensione (somma che sarà effettivamente destinata dal debitore alla soddisfazione dei creditori).

Sono presenti, infine, crediti chirografi (es. sanzioni codice della strada) che non sono meritevoli di alcuna tutela giuridica e che non riceveranno alcuna soddisfazione.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, il debitore sig. Annunziata:

a) non è soggetto né assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Occorre precisare che il debitore è socio accomandatario della AFC Annunziata Finance Consulting S.a.s. di F. Annunziata che, dalla documentazione contabile esibita (doc.9), non presenta i requisiti di fallibilità. In ogni caso, anche il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, ha riconosciuto la possibilità per i soci di società illimitatamente responsabili (art. 64 co. 4 codice crisi) di poter accedere agli strumenti di cui alla L. 3/2012.

b) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

c) non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

Con riguardo a quanto previsto dall'art. 8 comma 2, si ritiene che i beni del debitore siano sufficienti a garantire la soddisfazione dei creditori così come proposta nel presente accordo.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 8 comma 4, il pagamento del creditore ipotecario Banca Credito Popolare avverrà con una tempistica che dipenderà dai tempi di liquidazione dei beni su cui insiste l'ipoteca, così come sarà dettagliato nel paragrafo relativo alle modalità di liquidazione dei beni immobili.

Per quanto concerne i crediti privilegiati (Erario, Inps, Cassa previdenza etc.), il pagamento sarà esattamente pari all'alternativa liquidatoria rappresentata dal pignoramento di 1/5 della pensione. Stante il limite temporale definito dall'art. 8 comma 4, tali creditori dovrebbero vedersi pagare somme entro 12 mesi, tuttavia, si propone, per dare maggiore soddisfazione ai creditori di cui sopra, di versare l'analogo del quinto della pensione per un periodo superiore a 12 mesi. Pertanto una potenziale violazione dell'art. 8 comma 4, in questo caso, ha il fine di dare maggiore soddisfazione ai creditori per un tempo maggiore rispetto ai 12 mesi.

Per quanto concerne il disposto dell'art. 9 comma 1, si precisa che il debitore risiede a Napoli pertanto il Tribunale di Napoli è la sede competente.

In relazione a quanto previsto dall'art. 9 comma 2, sono allegati al presente:

- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute (doc.10),
- elenco di tutti i beni del debitore (doc.11),
- elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni (doc.12),
- dichiarazioni di redditi degli ultimi tre anni (doc.13).

¹Sulla questione della non falcidiabilità dell'Iva, recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza del n. 245 del 22.10.2019, ha delineato profili di incostituzionalità, evidenziando che la norma del sovraindebitamento, così formulata, è in contrasto con gli articoli 5 e 97 Cost., oltre che con i principi sanciti dalla norma comunitaria.

- attestazione sulla fattibilità del piano (doc. 14).
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia (doc. 15 elenco spese e doc. 16 autocertificazione stato di famiglia).

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che siano soddisfatti i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012.

4. Modalità di liquidazione dei beni.

Il bene immobile del debitore (sito in Napoli) la cui titolarità è del 50% del sig. Annunziata e 50% della [redacted] nonché il bene di proprietà della sig. [redacted] (sito in Roccaraso) ma acquistato in comunione dei beni e dato in garanzia per i mutui del 2014 e del 2016 saranno posti in vendita con le modalità che seguono, avendo già il debitore acquisito il consenso della sig. [redacted] (doc. 17).

Al fine di garantire al creditore che l'importo attribuito sia frutto di una procedura di liquidazione trasparente e che garantisca il massimo della competitività tra i potenziali offerenti, si prevede che il bene sia venduto con le modalità di cui all'art. 14-novies, cioè tramite vendita competitiva che sarà curata dai gestori nominati. A tal fine sarà predisposto un bando di vendita nel quale sarà fissato un prezzo di stima del bene determinato dai gestori sulla base delle tabelle OMI aggiornate e decurtato di un coefficiente "di rischio", come indicato di seguito (qualora il creditore volesse, potrà richiedere la nomina di un perito, a sue spese, per procedere a una differente stima del bene). Le spese di pubblicità saranno anticipate dal debitore e decurtate al valore di realizzo del bene.

Nel bando saranno precisate le modalità tecniche di partecipazione alla vendita (eventuale cauzione, tempi di versamento prezzo etc.), dando notizia che saranno fissati tre esperimenti di vendita (da avere luogo entro 12 mesi dall'omologazione dell'accordo) con un ribasso del prezzo offerto del 20% in caso di la vendita precedente fosse andata deserta.

Sarà anche precisato che le spese di trasferimento (notarili e d'imposte) saranno a carico degli acquirenti.

Al fine di consentire la vendita dei beni immobili su cui gravano ipoteche **non è necessario** il consenso espresso dai creditori iscritti (Banca Credito Popolare e Agenzia Riscossione), vi è infatti una pronuncia del Tribunale di Torino (n. 105 del 7/5/2018) che ha precisato che *"nell'ambito di una procedura di somministrazione, qualora il creditore ipotecario non risulti soddisfatto interamente dalla proposta di piano, la cancellazione dell'ipoteca iscritta è possibile solo se si avvia una procedura competitiva con le regole ad essa proprie, dato il riferimento al valore di mercato contenuto nell'art. 7 Legge n. 3/2012. Di conseguenza il giudice non ha il potere di ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile qualora nel piano del consumatore o nell'accordo con i creditori il ricorrente inserisca nel proprio piano di uscita dalla crisi una vendita prioritaria"*. Ne discende che, in caso di vendita competitiva, il Giudice possa ordinare la cancellazione dell'ipoteca anche se non integralmente soddisfatta.

5. Le percentuali di soddisfazione dei creditori e il calcolo dell'alternativa liquidatoria.

Al fine di determinare un valore di stima dei beni da liquidare, i gestori hanno preso a riferimento i valori OMI aggiornati. In particolare:

4. per l'immobile sito in Napoli [redacted] le tabelle OMI indicano i valori al mq (min./max rispettivamente euro 2.850/4.300). Come si evince anche da atto di pignoramento la metratura è pari a 165 mq, dunque considerando un valore medio (3.575/mq), il bene dovrebbe avere un valore di mercato di euro 589.875,00 (per l'abitazione classificata come signorile - al catasto A2). Vi è da dire che la valutazione dei beni deve tenere conto di un'ottica liquidatoria, dunque non dei criteri di pignoramento ma di quelli di realizzo. Quindi il valore da considerare non potrà essere quello che essi hanno sul mercato ma è opportuno considerare un adeguato coefficiente di deprezzamento che tenga conto della concreta vendibilità **nei tempi** indicati (12 mesi). Si ritiene che un abbattimento del 20% del valore sia prudente (e tenga conto anche dei costi che il creditore dovrebbe sostenere per procedere alla vendita coatta del bene tramite l'esecuzione individuale nonché dei tempi del processo esecutivo e del noto deprezzamento del bene venduto in quella sede e anche del fatto che il bene è stato ristrutturato l'ultima volta nell'anno 1995), così definendo il parametro dell'alternativa liquidatoria in euro 471.900,00.
5. per l'immobile sito in Roccaraso, [redacted] le tabelle OMI indicano i valori al mq (min./max rispettivamente euro 1.300/1.950). Come si evince anche dalla perizia di parte depositata (ma aggiornata all'anno 2014) la metratura è pari a 97 mq, dunque considerando un valore medio (1.625/mq), il bene dovrebbe avere un valore di mercato di euro 157.625,00 (per l'abitazione classificata come di tipo economico - al catasto A3). Anche in questo caso si considera un abbattimento del 10%, così definendo il parametro dell'alternativa liquidatoria in euro 141.862,50.

Naturalmente gli importi sopra individuati rappresentano la base di partenza delle vendite competitive, **il cui valore di realizzo finale sarà determinato dalle offerte del mercato.**

Avendo riguardo a queste somme da realizzare (euro 471.900,00 ed euro 141.862,50, per totali euro 613.762,50) occorre precisare che sul bene di Napoli sono iscritte tre ipoteche tutte a favore di Banca di Credito Popolare (le prime due, iscritte nell'anno 1999 e 2008, sono riferite a obbligazioni estinte mentre la terza è relativa all'anno 2012 ed è quella su cui si è fondato l'atto di pignoramento). Sul medesimo bene Vi è anche una quarta ipoteca iscritta da Agenzia Riscossione (il 10/10/2013) che troverebbe soddisfazione solo se il bene fosse venduto a un prezzo tale da estinguere totalmente la pretesa della Banca di Credito Popolare ma si ricorda che il credito di quest'ultima ammonta a euro 699.863,68 e il valore stimato del bene è di euro 471.900,00 (e anche senza abbattimento del 20% in euro 589.873,00); per questo motivo in caso vendita esecutiva nessuna soddisfazione ricaverebbe Agenzia Riscossione e gli uffici che hanno affidato a quest'ultima i ruoli.

Con riferimento, invece, all'immobile di Roccaraso, stimato euro 141.862,50, le due ipoteche iscritte (nel 2014 e nel 2016) sono a favore della Banca di Credito Popolare e coincidono con quelle che hanno dato impulso al precetto. In questo caso la Banca incasserebbe l'intero ricavato.

Le percentuali di soddisfazioni offerte ai creditori sono quelle di seguito indicate, tenendo presente che occorre pagare, in precedenza, le spese di compenso dell'OCC quantificate, come da preventivo, in euro 21.130,44 (doc.18), e che, dunque, il netto distribuibile sarebbe pari ad euro 613.762,50 meno 21.130,44, cioè 592.632,06.

Considerando le ipoteche già iscritte, tutti gli altri creditori nulla avrebbero ricavato dalla vendita dei beni.

Alla Banca è offerta la somma di euro 592.632,06 da corrispondersi entro 12 mesi mentre gli altri crediti dotati di privilegio viene offerto il versamento mensile di euro 500,00 per sei anni (pari a circa 1/5 della pensione del debitore che comunque sarebbe pignorato per effetto della esposizione debitoria), ripartito tra gli stessi offrendo una percentuale di soddisfazione del 6,27%, così come indicato nella tabella seguente.

Vi è da dire che l'ordine di graduazione dei crediti privilegiati sarebbe previsto il pagamento integrale del credito dotato di grado più alto (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti) e la soddisfazione degli altri solo dopo aver pagato integralmente il primo, tuttavia è da osservare che il presente accordo è possibile grazie al consenso della ██████████ che mette a disposizione la sua quota degli immobili siti in Napoli e in Roccaraso; tale apporto, che può essere considerato come finanzia esterna, consente di avere risorse per pagare i creditori privilegiati che, altrimenti, non avrebbero percepito alcuna somma, e per questo motivoviene meno il vincolo di graduazione dei crediti.

Nessuna soddisfazione è prevista per i creditori chirografi che non sono tutelati dalla Legge n. 3/2012 in tema di percentuali di soddisfazione garantite.

Creditore	Importo	Privil/Chir.	Soddisfazione	%
Banca Credito Popolare	951.811,62	Ipoteca I grado	592.632,06	62,23% ^a
Agenzia Entrate	405.278,89	privilegio	25.416,40	6,27% ^a
CNPADC	147.554,31	privilegio	9.253,63	6,27% ^a
INPS	19.224,05	privilegio	1.205,60	6,27% ^a
Regione Campania	711,11	privilegio	44,60	6,27% ^a
Camera di Commercio Napoli	1.271,99	privilegio	79,77	6,27% ^a
Agenzia Riscossione	48.301,14	chirografo	0,00	0,00%
Comune di Napoli	11.619,31	chirografo	0,00	0,00%
Totale	1.585.772,42		628.632,06	

6. Le spese quotidiane e la disponibilità finanziaria mensile.

Il nucleo familiare, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto dalla ricorrente e da sua moglie, ██████████

Le spese medie mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare (già doc.19) tengono anche conto di un canone di locazione per l'immobile abitazione principale che il debitore non avrà a disposizione poiché nell'accordo l'ha messo a disposizione dei creditori.

Le somme disponibili annuali, al netto del pagamento delle spese sopra indicate, ammontano a euro 6.354,91, dunque a circa 500 euro mensili e saranno destinate al creditore Agenzia Riscossione che comunque

avrebbe titolo per procedere al pignoramento di 1/5 della pensione (che ammonta a circa euro 34.600 annui, consultando l'ultima CU relativa all'anno 2019 - ~~34.600,13~~, cioè circa 2.900,00 euro mensili, il cui 1/5 è vicino ad euro 500). Si ricorda che tali entrate sono certe, derivanti dal reddito di pensione maturato negli anni, e che le stesse continueranno ad essere erogate, anche dopo il decesso del ricorrente, dal coniuge superstite, signora ~~██████████~~ che percepirà la reversibilità.

I redditi professionali sussistono fino al 2018 già nel 2019 non sono presenti poiché il debitore non ha emesso alcuna fattura, stante anche la sua età avanzata.

7. Sintesi dell'accordo.

Il debitore, coobbligato in solido con la moglie per i mutui ottenuti e nei confronti del fisco, offre ai creditori la soddisfazione parziale dei loro crediti attraverso la vendita competitiva di **tutti** i beni di proprietà sua e della moglie (cui quest'ultima ha già prestato il consenso). Tale vendita avverrà in maniera controllata tramite il gestore che garantirà la competitività della stessa nonché la sua trasparenza.

Il creditore principale, Banca di Credito Popolare, che da sola potrebbe omologare il piano con il suo voto favorevole, riceverà la somma di euro 592.632,06, in un'unica soluzione, entro 12 mesi dall'omologa, tramite le vendite competitive che saranno condotte in questo arco temporale.

All'incasso della somma sopra indicata e nei tempi indicati, la Banca dovrà impegnarsi a esdebitare, oltre al sig. Annunziata, anche la moglie ~~██████████~~ (tutataria con il ricorrente) e i fidejussori ~~██████████~~ ~~██████████~~.

Per quanto riguarda gli altri creditori privilegiati, questi ultimi si vedranno corrispondere la somma di euro 36.000,00 divisa tra loro in proporzione del credito nell'arco temporale di 6 anni.

Le rate sarebbero così formate e scadenzate:

Creditore	Importo	Rata	Scadenza rata
Professionisti OCC	21.130,44	21.130,44	unica rata entro 01/09/2021
BCP	592.632,06	592.632,06	unica rata entro 01/09/2021
Agenzia Entrate	25.416,40	353,01	dal 1/9/2021 al 1/9/2027
CNPADC	9.253,63	128,52	dal 1/9/2021 al 1/9/2027
INPS	1.205,60	16,74	dal 1/9/2021 al 1/9/2027
Regione Campania	44,6	0,62	dal 1/9/2021 al 1/9/2027
Camera di Commercio Napoli	79,77	1,11	dal 1/9/2021 al 1/9/2027

8. Proposte e voti dei creditori.

Al creditore Banca Credito Popolare (peso 60,02%) si propone di ricevere la somma di euro 592.632,06 in un'unica soluzione, entro 12 mesi dall'omologa, tramite la vendita dei beni immobili di proprietà del debitore e della ~~██████████~~ ricevendo così una soddisfazione complessiva del 62,23%, **esdebitando** il sig. Annunziata della parte del debito residuo, sua moglie e i fidejussori.

A tutti gli altri creditori (aventi il peso specifico indicato di seguito) si propone di ricevere la somma di euro 500,00/mensili per n. sei anni per un totale di 36.000,00, ripartiti tra loro.

Creditore	Importo	incidenza
Banca Credito Popolare	951.811,62	60,02%
Comune di Napoli	11.619,31	0,73%
CNPADC	147.554,31	9,30%
Agenzia Entrate	405.278,89	25,56%
Camera di Commercio Napoli	1.271,99	0,08%
Regione Campania	711,11	0,04%
INPS	19.224,05	1,21%
Agenzia Riscossione	48.301,14	3,05%
Totale	1.585.772,42	100,00%

9. Le spese di procedura.

Il compenso del professionista, in richiamo alle tariffe applicate per i curatori fallimentari, è stato determinato sulla base del preventivo redatto dall'OCC Medi presso Odcec di Napoli e accettato dal debitore (già doc.18).

Pertanto la somma di euro 21.130,44, iva compresa, considerata come spese "preveducibili", sarà versata in un'unica soluzione al momento del realizzo delle vendite dei beni immobili oggetto dell'accordo, accantonando le prime risorse disponibili.


Nel caso in cui gli immobili non riusciranno a trovare collocazione utile sul mercato, il presente accordo non sarà omologato ma resteranno salve le determinazioni del compenso già accettate dallo scrivente che dovrà onorare quanto sopra determinato con modalità da stabilirsi con il gestore.

Napoli, 6 maggio 2020

Allegati:

- 1) istanza medi
- 2) nomina occ
- 3) atto di pignoramento
- 4) atto di precetto
- 5) analisi debiti verso agenzia riscossione
- 6) pronuncia Tribunale di Bologna
- 7) specifica importi agenzia riscossione
- 8) altra specifica importi agenzia riscossione
- 9) documentazione relativa alla AFC Sas
- 10) elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute
- 11) elenco di tutti i beni del debitore
- 12) elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni
- 13) dichiarazioni di redditi degli ultimi tre anni
- 14) attestazione sulla fattibilità del piano
- 15) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia
- 16) autocertificazione stato di famiglia)
- 17) consenso [redacted]
- 18) contratto di compenso con gestore e organismo OCC.

Francesco Saverio Annunziata



TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n.3 e ss.

DEBITORE: FRANCESCO SAVERIO ANNUNZIATA

Professionisti nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi

DOTT. SSA ERIKA CAPOBIANCO
DOTT. LEONIDA FALETTO

RISPOSTE A RICHIESTA DI CHIARIMENTI DEL 22/5/2020

Con provvedimento del 22/5/2020, il Giudice designato, dott. Virgilio Dante Bernardi, ha invitato il proponente nonché i gestori della crisi a fornire le seguenti integrazioni e chiarimenti:

- 1) Integrare la proposta e l'attestazione, o comunque fornire adeguate spiegazioni, a mente dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3/2012, il quale dispone che *"Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurare l'attuabilità"*, in considerazione della circostanza che la moglie del proponente conferisce un bene proprio o comunque una frazione di immobile di sua proprietà che risulta essenziale ai fini del funzionamento dell'accordo proposto.

Nel caso di specie la sig. ██████████ si è resa disponibile ad acconsentire alla vendita dei beni di cui è comproprietaria al fine di garantire la fattibilità dell'accordo così come proposto, non essendo ipotizzabile la vendita per quota dei beni indicati nella proposta senza il consenso dei comproprietari. Allegato all'accordo vi è già l'autocertificazione resa dalla ██████████, corredata da documento d'identità, che dichiara *"di prestare il proprio consenso a vendere gli immobili siti in Napoli e Roccaraso, nell'ambito e nei termini previsti nel piano della procedura di accordo, rinunciando a qualsiasi pretesa sul prezzo ricavato dalla suddetta vendita, come previsto dal piano stesso"* (già allegato 17 alla proposta di accordo). Poiché il Giudice designato ha richiamato il dettato normativo dell'art. 8 comma 2 L. 3/2012 richiedendo che la proposta nella sua interezza fosse sottoscritta dalla sig. ██████████, onde evitare

il sostenimento di nuove spese d'iscrizione a ruolo, s'integra la proposta già depositata di cui R.G. n. 2/2020 con una copia dell'accordo proposto, già depositato a firma Francesco Saverio Annunziata, sottoscritto anche dalla [redacted] (doc.1).

- 2) **Integri la proposta e l'attestazione nel senso di chiarire i meccanismi adottati per la falcidia dei crediti erariali - anche rispetto a quelli dell'altro maggiore creditore, ovvero l'Istituto di credito - facendo chiaro riferimento all'art. 7, comma 1, della legge n. 3/2012.**

L'art. 7 comma 1 prescrive "*è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento*".

La falcidia dei crediti erariali (composti anche da Irpef, Addizionali regionali e comunali, irap e IVA¹) e verso cassa di previdenza privata (contributi previdenziali), così come per i crediti ipotecari, è stata praticata in ragione della collocazione che tali crediti avrebbero ricevuto sul ricavato della liquidazione dei beni e diritti su cui insiste la prelazione.

Con riguardo ai privilegi di legge e all'ordine di graduazione degli stessi, è bene precisare che i crediti erariali e verso cassa di previdenza privata sono dotati di privilegio generale/speciale su tutti i beni mobili del debitore mentre non risultano esservi crediti dotati di privilegio immobiliare (di cui artt. 2772, 2774, 2775 e 2775-bis).

Diversamente, in relazione ai crediti ipotecari, pure tutelati dall'art. 7 co. 1 L. 3/2012, questi saranno remunerati in virtù del ricavato della liquidazione dei beni su cui insiste ipoteca (immobili di Napoli e Roccaraso); a tal proposito si sottolinea che l'Istituto di credito vanta ipoteca di primo grado su entrambi i beni immobili mentre Agenzia Riscossione un'ipoteca di secondo grado sul bene sito in Napoli.

Pertanto, la massa **mobiliare**, su cui insistono i privilegi mobiliari (per i crediti erariali e verso cassa di previdenza privata), è rappresentata dai redditi di pensione percepiti dal proponente e dalle quote detenute da quest'ultimo nella società di consulenza [redacted], mentre la massa **immobiliare** è rappresentata dai due beni immobili, su cui non insiste alcun privilegio immobiliare (che sarebbe stato eventualmente concorrente al creditore ipotecario) ma esclusivamente la prelazione ipotecaria di primo grado per BCP e di secondo grado per Agenzia Riscossione (Erario).

Ne discende la falcidia dei crediti erariali è stata determinata in relazione alla collocazione preferenziale che tali crediti avrebbero avuto in caso di liquidazione dell'attivo, il cui valore è stato determinato come in risposta al punto 3.

¹ Sulla questione della non falcidiabilità dell'Iva, recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza del n. 245 del 22.10.2019, ha delineato profili di incostituzionalità del terzo periodo co. 1 art. 7 limitatamente alla parola "imposta sul valore aggiunto", evidenziando che la norma del sovraindebitamento, così formulata, è in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost., oltre che con i principi sanciti dalla norma comunitaria.

3) **Integrilapropostae l'attestazioneconriguardospecificoallavantaggiositàdella proposta di accordo formulata rispetto all'alternativa liquidatoria, anche tenendo conto del valore dei beni immobili conferiti (criteri di valutazione rispetto al mercato) e alla proposta falcidia dei crediti (in specie, ma non soltanto, di quelli erariali).**

Seppure il giudizio del gestore sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria sia previsto dall'art. 9 co. 3bis per il piano del consumatore e non per la fattispecie di accordo, appare utile approfondire comunque le modalità di determinazione dell'alternativa liquidatoria così da motivare la falcidia praticata per i crediti privilegiati/ipotecari e anche per dimostrare ai creditori votanti che è meglio accettare quanto proposto nell'accordo anziché intraprendere la strada del recupero individuale del credito.

L'alternativa liquidatoria per i **crediti ipotecari** è rappresentata dalla vendita degli immobili su cui insiste ipoteca tramite il processo esecutivo; questa strada implicherà la maturazione di oneri stimati, anche nel caso di aggiudicazione al primo esperimento di vendita (nella migliore delle ipotesi), in non meno di euro 20.000,00², nonché tempi più lunghi rispetto alla vendita competitiva dei beni prevista dall'accordo (basti pensare all'art. 54-ter D.L. 27/2020 in vigore dal 30/4/2020 che sospende le procedure esecutive relative all'abitazione principale fino al 30/10/2020 – tra cui l'immobile di Napoli, di maggior valore, in cui il proponente risiede).

Con riguardo al valore di mercato attribuibile, e quindi sul calcolo dell'alternativa liquidatoria che rappresenta il termine di "stralcio" per il credito tutelato, la stima effettuata dai gestori per determinare in via presuntiva il ricavato da distribuire ai creditori derivante dalla vendita degli immobili è stata calcolata considerando i valori **medi OMI** presenti sul sito Agenzia Entrate (come già precisato nella proposta di accordo), poi effettuando un abbattimento forfetario tenendo conto dello stato dei luoghi, delle spese per la vendita competitiva e della necessità di vendere entro i tempi indicati nel piano.

Il valore così determinato è presumibilmente maggiore di quanto ricavabile dal processo esecutivo poiché, in primis, le stime condotte dagli esperti stimatori nominati dai Giudici dell'Esecuzione prevedono comunque una percentuale di abbattimento dal 5% al 20%, inoltre, fatto pari a 100 il valore stimato dall'esperto il c.p.c. prevede che l'offerta minima di acquisto per accedere alla gara sia pari a 75, dunque al 25% in meno rispetto al prezzo base.

Il vantaggio della procedura competitiva risiede nel fatto che il prezzo base sarà quello stimato (non saranno effettuati ribassi), i tempi delle pubblicità non sono tassativi come quelli dettati dal c.p.c. (consentendo l'effettuazione di più esperimenti di vendita in un lasso temporale minore), questo tipo di vendita rispetterà comunque i criteri di massima trasparenza, diffusione della pubblicità.

E' bene precisare che, con riferimento al valore degli immobili stimato dai gestori, la proposta prevede che "*le stime effettuate rappresentano i valori di partenza delle vendite competitive, il cui valore di realizzo finale sarà determinato dalle offerte del mercato*".

Fermo restando che il creditore ipotecario potrebbe voler procedere a una stima, a sue spese, dei beni ipotecati,

² tenuto conto dei due lotti e del compenso del custode calcolato con D.M. 80/2009, del compenso del professionista delegato calcolato con D.M. 227/2015, le spese medie di pubblicità, il compenso esperto stimatore, il compenso del legale del creditore calcolato con D.M. 37/2018, oltre le spese vive.

al fine di determinare il prezzo base delle vendite competitive, ad esito delle vendite potrebbero configurarsi due scenari: nel caso in cui il valore di realizzo effettivo sia superiore a quello stimato dai gestori, il creditore che ha espresso il suo assenso per vedersi attribuire la cifra indicata nella proposta di accordo si intenderà soddisfatto all'incasso di quella somma; nel caso in cui il valore di realizzo sia inferiore a quello ipotizzato, poiché la vendita è stata condotta con gli stessi criteri garantisti per il creditore proprio del processo esecutivo, quest'ultimo si intenderà soddisfatto perché riceve l'analogo ristoro che avrebbe agendo individualmente.

Con riferimento ai **crediti erariali**, invece, l'alternativa liquidatoria è rappresentata esclusivamente dal pignoramento del quinto della pensione, pari ad euro 580,00 sulla base dell'ultima Certificazione Unica, e dal pignoramento della quota detenuta nella società [REDACTED], che, sulla base delle ultime situazioni contabili esibite dal proponente (già allegato 9 al piano), ha un valore prossimo allo zero.

Tale ultima affermazione deriva dall'analisi della documentazione prodotta (ricordando che le S.a.s. non sono tenute alla redazione del bilancio ma solo della dichiarazione dei redditi) e in particolare, sotto il profilo reddituale:

- l'anno 2019 chiude con una perdita di euro 19.650,00,
- l'anno 2018 con una perdita di euro 10.728,00,
- l'anno 2018 con un utile di euro 2.379,00,

dunque pur volendo ipotizzare una stima sintetica sulla base di valori storici e considerando che i valori futuri ricalcheranno quelli storici si può affermare che la potenza reddituale di questa società è pari a zero, così come gli utili che potrebbero essere acquisiti dal creditore come frutti della cosa pignorata (quota) ex art. 2912 c.c.; sotto il profilo patrimoniale, la società espone un credito di euro 100.000,00 all'attivo e un debito di poco superiore a 100.000 euro al passivo, stante a significare la società è ancora in vita probabilmente per onorare il debito contratto con il credito all'incasso. Vi è un unico credito e un unico debito, vi è una sola voce di immobilizzazioni materiali per 11.000 euro totalmente ammortizzate e il patrimonio netto è negativo. Si ritiene che anche volendo ragionare con un metodo patrimoniale il valore sarebbe pari a zero e di poter ritenere le stesse conclusioni anche per il metodo misto.

Inoltre, vi è da dire che le quote di S.a.s. non sono liberamente trasferibili (art. 11 statuto - doc.2) quindi in questo caso il pignorante avrebbe diritto agli utili prodotti dalla società che, come si evince da quanto esposto, sono prossimi allo zero.

Pertanto, la soddisfazione offerta nella proposta di accordo conviene al **creditore ipotecario di primo grado** poiché consente a quest'ultimo di non sostenere le spese del processo esecutivo (seppur anticipate ex art. 2770 c.c. resterebbero a suo carico poiché il valore dei beni è probabilmente inferiore al credito), di ridurre i tempi di liquidazione imposti dalla legge poiché la procedura competitiva è più rapida da poter in essere, nonché ricavare un prezzo giusto dalla vendita degli immobili giacché la procedura competitiva si svolgerà con trasparenza e massima diffusione della pubblicità, con oneri anticipati dal debitore e decurtati dal valore di realizzo del bene.

Inoltre, la soddisfazione offerta nella proposta di accordo conviene anche ai **creditori erariali/verso cassa di previdenza privata** poiché consente loro di percepire una somma complessiva quasi pari al quinto della

pensione per sei anni: il quinto è circa 580 euro mentre la somma offerta è 500 euro, la piccola riduzione è frutto della ricostruzione del reddito disponibile considerando le spese necessarie per vivere; in questo modo i creditori erarialieviteranno di fare la "corsa" al pignoramento nonché il sostenimento di spese legali procedere individualmentesulla pensione e/o sulle quote detenute nella S.a.s.

- 4) **Integri la proposta e l'attestazione, anche in termini esplicativi, in ordine ai criteri adottati per la falcidia ivi formulata, anche in considerazione del fatto che si propone una falcidia dei crediti tale per cui un solo creditore, si troverebbe all'esito della falcidia ad essere detentore del 60,2% dei crediti (ovvero l'Istituto di credito).**

La circostanza per cui, ad esito della falcidia, un solo creditore detiene il 60,2% dei crediti votanti non dipende da una scelta discrezionale del gestore ma dal fatto che il creditore vanta ipoteca di primo grado su quasi tutto l'attivo (massa immobiliare) detenuto dal proponente.

- 5) **Integri la proposta e l'attestazione, anche in termini esplicativi, in ordine alla soluzione formulata nell'accordo proposto di nominare gli stessi Gestori della crisi quali liquidatori dei beni immobili conferiti (attesa la normale condizione dei Gestori della crisi di controllori della correttezza dell'esecuzione della proposta in caso di successiva eventuale omologa dell'accordo).**

L'art. 7 comma 1 prescrive "*il debitore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei beni e soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda ... le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni*". Inoltre il medesimo comma recita "*fermo restando quanto previsto dall'art. 13 comma 1 (secondo cui il Giudice, su proposta dall'Organismo di Composizione della Crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva dei beni e delle somme incassate), il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione dei ricavati ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.*".

Nel caso specifico la coincidenza delle figure è stata prevista poiché entrambi i gestori, nominati dall'O.C.C. Medi e quindi terze parti rispetto al proponente, soddisfano i requisiti di cui all'art. 28 l.f. e al fine di contenere i costi della procedura poiché affidare le vendite competitive a terzi implicherebbe la maturazione di altri costi per la procedura che sarebbero sottratti alla soddisfazione dei creditori.

Qualora il Tribunale, invece, ritenesse nominare un terzo diverso dai gestori per condurre le vendite competitive, tale modifica dovrebbe intendersi come consentita senza necessità di nuova presentazione della proposta da parte del ricorrente.


- 6) **Espliciti la proposta in modo sintetico le ragioni storiche che hanno condotto all'indebitamento.**

Ricordando che l'esame della meritevolezza non è necessario nella procedura di accordo dove i creditori possono esprimere il loro consenso mediante il voto, il proponente ha chiarito che la debitoria si è formata, in misura prevalente, a seguito del mancato incasso dei compensi per attività professionale svolta da parte del dott.

Francesco S. Annunziata, in qualità di socio di maggioranza della [REDACTED] (60% capitale sociale), riconducibile alle conseguenze del fallimento del gruppo [REDACTED] sono stati prodotti, e si allegano (doc.3), tre diversi contratti, firmati da società del gruppo, relativi alla consulenza ed alle prestazioni professionali per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie ex Contratto di Sviluppo per investimenti inerenti il settore turistico/alberghiero. Lo sviluppo del compenso generale spettante sui tre contratti determinava un compenso atteso, al buon esito della richiesta di agevolazioni, pari a circa € 800.000,00 complessivi, e da quanto previsto al secondo capoverso dell'art. 11, qualora il lavoro dovesse interrompersi dopo la presentazione della domanda di agevolazioni, ma prima dell'assegnazione del contributo, era dovuto comunque un compenso pari al 50% di quello complessivo spettante in caso di approvazione. La richiesta di agevolazioni fu protocollata ad Invalita il 29/09/2011 mentre in data 16/01/2012 il Contratto di Sviluppo fu ammesso alla fase di "Negoziazione"; dopo un periodo di sospensione delle attività da parte di [REDACTED] causa mancanza fondi, con Delibera del 30 giugno 2014 il contratto viene ammesso alle agevolazioni. Il fallimento del Gruppo [REDACTED] comportato l'esclusione dalle agevolazioni ammesse e per questo motivo si sarebbe dovuto quanto meno incassare il 50% del compenso atteso (ex art. 11 contratti) per euro 400.000,00.

Si precisa che i contratti di mutuo sono stati stipulati nell'anno 2012 (per l'immobile di Napoli) e nell'anno 2014 (il primo mutuo per l'immobile di Roccaraso) quindi probabilmente con la prospettiva di poter onorare i pagamenti.

Il proponente -- sig. Francesco Saverio Annunziata



Il gestore - Dott.ssa Erika Capobianco



Il gestore - Dott. Leonida Faletto



Allegati:

1. proposta di accordo firmata anche dalla [REDACTED]
2. statuto [REDACTED]
3. contratti stipulati dalla [REDACTED]
4. attestazione integrativa dei gestori

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n.3 e ss.

DEBITORE: FRANCESCO SAVERIO ANNUNZIATA

Professionisti nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi

DOTT. SSA ERIKA CAPOBIANCO
DOTT. LEONIDA FALETTO

RISPOSTE A RICHIESTA DI CHIARIMENTI DEL 6/10/2020

Con provvedimento del 6/10/2020, il Giudice designato, dott. Virgilio Dante Bernardi, ha invitato il proponente nonché i gestori della crisi a fornire le seguenti integrazioni e chiarimenti:

- 1) **Sull'opportunità di indicare un professionista che svolga le funzioni di liquidatore e che non coincida con le figure già nominate gestori della crisi.**

Considerato l'orientamento del Tribunale che richiede che i professionisti gestori restino distinti da quelli che svolgono l'attività di liquidatori, si è acquisita la disponibilità del dott. Domenico De Crescenzo, dottore commercialista, dotato dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., a svolgere la funzione di liquidatore, rinunciando già da ora alla richiesta di un compenso a carico della procedura e a sottrazione della soddisfazione dei creditori.

- 2) **Aggiornamento dei debiti.**

A seguito della presentazione del piano del 12/5/2020 i gestori hanno inviato la proposta ai creditori pubblici, invitandoli a precisare il loro credito entro 30 giorni dal ricevimento della PEC e precisando che in assenza di riscontro l'importo del credito si sarebbe inteso come confermato¹.

Tra tutti i creditori si è avuto riscontro da Agenzia Entrate (~~doc 1~~) che ha anticipato il consolidamento delle passività ma tali importi sono stati ritrovati pure nelle cartelle n. 07120200082481775000 e n. 07120200048146680000 che non sono ancora state notificate. Vi è da dire che alla debitoria totale sono state aggiunte anche altre due cartelle, il tutto nella colonna "ruolo da notificarsi", non ancora recapitate al debitore ma individuate dai gestori tramite Parea riservata di Agenzia Riscossione; anche la Cassa Nazionale Previdenza e

¹ Comune di Napoli, Comune di Roccaraso, Agenzia Entrate, Regione Campania, Camera di Commercio di Napoli, INPS di Napoli, Agenzia Riscossione, Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti.

Assistenza (~~doc.2~~) ha riscontrato la richiesta indicando un importo leggermente diverso da quello ricostruito dai gestori ma si ritiene che possa indicarsi l'importo dichiarato dal creditore (cioè euro 123.050,55).

Inoltre, si è reso necessario l'aggiornamento degli importi dei crediti fiscali indicati nel piano presentato nel maggio 2020; gli stessi, infatti, sono lievitati a causa della maturazione degli interessi di mora.

Infine si è riscontrato il credito verso la Banca di Credito Popolare è aumentato, così come comunicato e allegato alla presente (~~doc.3~~).

Ad esito di questi aggiornamenti, la debitoria vantata dal ricorrente è così distinta:

Creditore	Importo al 6/5/2020	Importo al 18/10/2020	incidenza	nuova incidenza
Banca Credito Popolare	951.811,62	1.062.010,10	60,02%	62,12%
Comune di Napoli	11.619,31	14.419,60	0,73%	0,84%
CNPADC	147.554,31	123.050,55	9,30%	7,20%
Agenzia Entrate	405.278,89	438.520,40	25,56%	25,65%
Camera di Commercio Napoli	1.271,99	1.281,70	0,08%	0,07%
Regione Campania	711,11	713,17	0,04%	0,04%
INPS	19.224,05	21.170,86	1,21%	1,24%
Agenzia Riscossione	48.301,14	48.327,90	3,05%	2,83%
Totale	1.585.772,42	1.709.494,28	100,00%	100,00%

3) Aggiornamento dei valori OMI.

Le valutazioni condotte dai gestori relativamente al valore degli immobili non possono essere assimilate ai risultati di una perizia estimativa giurata, non avendo i gestori specifiche competenze tecniche per valutare aspetti quali la regolarità urbanistica del bene, l'esistenza di licenza o di abusi sanabili o non sanabili. Per questo motivo si è considerato, come già indicato all'interno del piano, di utilizzare i valori OMI pubblicati da Agenzia Entrate e moltiplicare gli stessi per i mq degli immobili; a tale risultato è stato operato un abbattimento che tenga conto della necessità di vendere i beni entro 12 mesi e dell'assenza di garanzia da vizi.

I valori attestati nel maggio 2020 hanno subito variazioni in diminuzione poiché il dato OMI di riferimento attuale è mutato (~~doc. 4 - per Napoli e doc. 5 - per Roccaraso~~) ma si ritiene di poter continuare a prendere a riferimento i valori già inclusi nel piano poiché le variazioni sono assorbite nella decurtazione percentuale già applicata.

4) Nuova attestazione.

Il piano non è mutato poiché non matureranno nuovi oneri relativi alla figura del liquidatore che sarà gratuito. La rideterminazione della debitoria totale non altera la composizione delle rate ma solo la percentuale di soddisfazione dei crediti che si modifica così come segue:

Creditore	Importo agg.	Soddisfazione	%
Banca Credito Popolare	1.062.010,10	592.632,06	55,80%
Agenzia Entrate	438.520,40	25.416,40	5,80%
CNPADC	123.050,55	9.253,63	7,52%
INPS	21.170,86	1.205,60	5,69%
Regione Campania	713,17	44,60	6,25%
Camera di Commercio Napoli	1.281,70	79,77	6,22%
Agenzia Riscossione	48.327,90	0,00	0,00%
Comune di Napoli	14.419,60	0,00	0,00%
Totale	1.709.494,28	628.632,06	

Nessuna variazione neanche per il valore degli immobili che, seppur riferiti a valori OMI di poco inferiori a quelli indicati nell'attestazione di maggio 2020, non modificano le conclusioni, avendo i gestori abbattuti quei valori di un coefficiente di deprezzamento che può tenere già conto delle oscillazioni del mercato.

I Professionisti con funzioni di OCC

Allegati:

1. Comunicazione agenzia entrate
2. Comunicazione cassa di previdenza
3. Comunicazione Banca Credito Popolare
4. Tabelle OMI aggiornate Napoli
5. Tabelle OMI aggiornate Roccaraso
6. Attestazione integrativa dei gestori
